



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Rg. /22

Il Giudice dott.ssa

a scioglimento della riserva che precede;

letti gli atti di causa, la documentazione medica presente in atti e la CTU espletata:

.- rilevato che, allo stato degli atti e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, le Parti, al fine di evitare il protrarsi del giudizio con eventuali esiti incerti (anche nei diversi gradi) e notevole aggravio dei costi e degli oneri processuali, allo stato, potrebbero autodeterminarsi a definire la causa in via conciliativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 *bis* c.p.c., sulla base dei seguenti possibili criteri:

.- ritenuto che, nel presente giudizio, l'attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie citate in giudizio – la

, ognuna per quanto di ragione, in quanto strutture sanitarie presso le quali sono stati praticati gli interventi chirurgici di lipoaspirazione ed emendativo sulla persona dell'attrice. In particolare la si rivolse inizialmente al dott. per migliorare la condizione dei glutei e

delle cd “coulotte” attraverso l'esecuzione di interventi che vennero eseguiti presso la in data 22.11.2026 con dimissioni in pari data. L'operazione non diede l'esito sperato ed alla paziente fu consigliato dal dott. un secondo

intervento di lipoaspirazione che si rivelò anch'esso non risolutivo. Il sanitario, unitamente al collega, valutò la situazione e propose alla di “*eseguire un taglio nella pelle sotto al gluteo, tagliare la pelle in eccesso e ricucirla sotto il solco*”, così “*il gluteo vi sarebbe ricaduto sopra e le piccole cicatrici sarebbero state pressoché invisibili*”; conseguentemente in

data 29.3.2018 l'attrice venne sottoposta ad un intervento di “*revisione solco gluteo bilaterale mediante escissione cutanea con allestimento di lembo*” presso la



in Roma. Purtroppo residuavano dal trattamento chirurgico cicatrici lunghe fino a 23 cm circa e larghe fino ad un cm circa, discromiche e ad aspetto zigrinato.

Veniva quindi introdotto un giudizio ex art. 696 bis cpc, e successivamente il presente giudizio, al fine di ottenere il ristoro del danno subito. In corso di causa l'attrice ha sottoscritto una conciliazione con i due operatori. All'udienza del 9.5.2024 le parti chiedevano una proposta 185 bis cpc per chiudere la vicenda.

Ritiene questo giudice che la perizia depositata in atti sia condotta con iter logico ineccepibile e conduca a risultati assolutamente condivisibili. A pag. 8 e segg. dell'elaborato i consulenti hanno evidenziato le censure mosse ai due operatori che fanno emergere una responsabilità in capo a costoro che può essere certamente valutata nella misura del 50% a ciascuno.

Tanto premesso può essere del pari valutata nella misura del 50% anche la responsabilità delle strutture, pertanto propone che tutte le spese residue vengano ripartite in tale misura fra la _____ e _____, ivi comprese le spese di ATP e le spese mediche ritenute congrue dai CCTTUU per un totale di €2.802,20.

IL GIUDICE

.- visto l'art. 185 bis cpc propone alle Parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni:

- 1.- risarcimento del danno in favore di _____ a carico delle parti convenute _____ e _____ nella misura del 50% ciascuna sia dell'importo residuo rispetto all'accordo raggiunto stragiudizialmente con i medici operatori, sia delle spese di ATP che delle spese mediche per €2.802,20;
- 2.- pagamento in favore di _____ a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna delle spese legali per questa procedura che indica in complessivi _____



€3.500,00 di cui €700,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;

.- assegna alle parti termine fino al 10.10.2024 per l'accettazione della proposta formulata, avvertendo le Parti che, in caso di mancata adesione alla proposta, incombe su di esse l'onere di fornire un'adeguata motivazione, anche al fine di consentire di regolare la pronuncia sulle spese di giudizio e di valutare la sussistenza degli estremi per una eventuale condanna ex art. 96 cpc;

RINVIA

all'udienza del 24.10.2024 h. 12.00 al fine di verificare l'adesione delle Parti alla proposta conciliativa ivi formulata e, in difetto di accordo, ai fini della decisione su tutte le istanze delle Parti.

Si precisa che la suddetta udienza sarà svolta in presenza.

Roma lì 10.07.2024

Il Giudice

